

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

A.N.I.E. “Associazione Nazionale Istruttori e Tecnici di Equitazione

1) DENOMINAZIONE SEDE

E' costituita con sede in Roma V.le Tiziano n. 70 ed a tempo indeterminato, una associazione sportiva dilettantistica denominata (A.N.I.E.) “Associazione Nazionale Istruttori Equitazione” – l'associazione è una Associazione sportiva dilettantistica ai sensi della legge 398/91 – D.L. GS 4 Dicembre 1997/n°460 e legge 289/2002 art. 90 comma 17

2) SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli scopi dell'associazione sono:

- a) riunire gli Istruttori di Equitazione in possesso dei requisiti indispensabili per garantire all'equitazione unicità d'indirizzo;
- b) salvaguardare gli interesse degli istruttori stessi,
- c) diffondere l'insegnamento dell'equitazione seguendo l'evoluzione della stessa nel contesto nazionale e internazionale prendendo come base la scuola italiana.

3) ATTIVITA' SOCIALE

L'associazione è una associazione dilettantistica, è apolitica, e non persegue scopi di lucro.

Gli eventuali utili di gestione saranno tassativamente destinati a totale vantaggio degli sport equestri. Oltre che dei problemi degli associati essa si prenderà cura dei problemi di carattere organizzativo e tecnici nonché di quanto possa direttamente o indirettamente riguardare l'insegnamento e la pratica dell'equitazione a tal fine formulando proposte e direttive.

L'A.N.I.E. accetta tutte le disposizioni sostitutive della F.I.S.E. e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della F.I.S.E. stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico o disciplinare attinenti all'attività sportiva.

4) REQUISITI DI AMMISSIONE A SOCIO

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti coloro che, cittadini italiani o stranieri, siano in possesso di diploma F.I.S.E. di Istruttore d'Equitazione e/o Tecnico Federale.

5) SOCI

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- 1) ONORARI
- 2) BENEMERITI
- 3) FONDATORI
- 4) EFFETTIVI

Possono essere Soci Onorari

- a) i cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti negli sport equestri e che abbiano sensibilmente contribuito agli sviluppi dell'Associazione
- b) altre personalità insigni per pubblico riconoscimento.

Non sono tenuti al pagamento di alcun contributo.

Non hanno elettorato né attivo né passivo.

Sono Soci fondatori le persone indicate nell'atto costitutivo.

Possano essere soci effettivi tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, siano accettati come tali dal Consiglio direttivo dell'Associazione a suo insindacabile e discrezionale giudizio.

Tutti i soci Fondatori ed Effettivi hanno diritto di voto nelle assemblee dei soci purchè in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.

La nomina dei soci Onorari e Benemeriti è riservata all'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Possano essere soci Benemeriti tutti coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione.

Non sono tenuti al pagamento di qualsiasi contributo.

Non hanno elettorato né attivo né passivo.

6) DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Gli obblighi ed i diritti dei soci, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo e motivo.

Il socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto ed il Regolamento, non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al collegio dei probiviri.

Ciascun socio può recedere all'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente statuto.

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissione
- b) per morosità nel pagamento della quota annuale, ferma restando l'addebito del versamento
- c) per radiazione, deliberata dall'Assemblea su proposta del collegio dei Probiviri.

7) ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono costituiti da:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Collegio Sindacale.

8) L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente entro il primo trimestre di ciascun anno sociale.

L'Assemblea Straordinaria è convocata su richiesta scritta di almeno: la metà dei membri del Consiglio o di un terzo del totale dei soci effettivi e dei soci fondatori; nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare: La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, avverrà con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data fissata.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- la discussione e l'approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
- l'elezione del *Presidente, del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Proibiviri* e di quello *Sindacale* ogni 4 anni coincidenti con la scadenza dell'anno olimpico;
- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza, degli altri, organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria;

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e del Regolamento, sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione; sullo scioglimento della stessa.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice presidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità come socio, la presidenza dell'assemblea verrà assunta dal più anziano di età tra i due:

Il presidente dell'assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. In caso di assenza o impedimenti del segretario il presidente incarica uno dei soci della redazione del verbale. L'Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quanto sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà del totale costituito da soci effettivi più i soci fondatori. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci effettivi e dei soci fondatori intervenuti o rappresentati. L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice totale dei soci effettivi e dei soci fondatori o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la metà del totale costituito dai soci fondatori.

In seconda convocazione, essa può validamente deliberare purchè siano presenti almeno un terzo del totale dei soci effettivi e dei soci fondatori.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 del totale dei soci effettivi e dei soci fondatori presenti o rappresentati, abili al voto. Per le modificazioni dello Statuto sono richieste le maggioranze di voti previste dal successivo art. 20:

Ogni socio effettivo ed ogni socio fondatore ha diritto ad un voto, purchè in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'associazione.

Nessun socio, sia effettivo che fondatore, può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà, dei voti presenti rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto. L'Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario e di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal presidente dell'assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni Socio di qualunque categoria può prenderne visione.

9) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitata, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- a) redigere il regolamento nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto ed emanare qualsiasi normativa a disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'associazione;
- b) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e conduzione dell'associazione , inclusi l'assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria;
- c) redigere il consuntivo e il bilancio preventivo dell'associazione;
- d) stabilire l'importo delle quote associative per le diverse categorie di soci e fissare le modalità di pagamento;
- e) determinare i diversi corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- f) decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione da parte degli aspiranti soci.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ordinaria ogni 4 anni coincidenti con la data dell'ano olimpico ed è composto, previa determinazione da parte della stessa del numero dei suoi membri, da un minimo di 3 ad un massimo di 5 elementi. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge il Vice Presidente, il segretario e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgersi in collaborazione con il Presidente.

Il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno 3 giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno:

Il Presidente è tenuto a convocare il consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri. Qualsiasi convocazione del consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione del materiale da trattare, le riunioni del Consiglio sono valide purchè sia presente almeno la maggioranza dei componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente e dal consigliere con maggior anzianità di socio, in subordine, si età. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente dell'associazione.

Le accettazioni di nuovi soci di qualsiasi categoria devono essere prese a maggioranza semplice.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto.

I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni o le opinioni espresse all'interno del consiglio.

10) CARICHE SOCIALI

Le prestazioni di tutti i dirigenti elette sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del consiglio nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal consiglio stesso.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni;
- b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- c) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo, del collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri resta valida per tutta la durata degli stessi (4 anni)

Tuttavia, qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio che resta in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico.

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea Ordinaria dei soci rappresenta anche agli effetti di legge l'associazione stessa, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza, dichiara aperte le assemblee.

In caso di sua assenza o temporaneo inadempimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto, in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

11) IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

12) IL SEGRETARIO

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo; redige i verbali dell'Assemblea ed ha le responsabilità di fare osservare la disciplina interna dell'Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.

13) PATRIMONIO ED ENTRATE

Le entrate della Società sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi;
- c) dall'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di manifestazioni sportive;
- d) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio della società;

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
- b) da tutti i beni mobili ed immobili;
- c) dalle donazioni, lasciti e successioni;

14) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

15) COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da 5 membri tre effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. I Sindaci Effettivi eleggono tra di loro il Presidente, in occasione della prima riunione. Il Collegio Sindacale ha il controllo della gestione contabile dell'associazione e presenta una relazione scritta all'assemblea sui controlli effettuati. In caso di vacanza di un membro effettivo del collegio subentrerà un sindaco supplente.

16) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'assemblea ordinaria nomina tra isoci il Collegio dei Probiviri che dura in carica quattro anni ed i cui membri sono rieleggibili
Esso è composto da tre membri e da un supplente

Il collegio è competente a giudicare infrazioni commesse dai soci ed a comminare le sanzioni dall'1) al 4) di cui all'art. 17:

Il dispositivo della deliberazione sarà inviato ai soci ove così disposto dal collegio direttivo. Le sanzioni sono eseguite dal consiglio direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento. Le decisioni dei probiviri sono appellabili secondo quanto stabilito dallo Statuto F.I.S.E.

17) NORME DISCIPLINARI

E' passibile di sanzione disciplinare il socio che si sia reso responsabile, direttamente o per tramite terzi, di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, di scorrettezze sportive e/o disciplinari ovunque commesse, di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri del socio.

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) il richiamo scritto da comunicare o meno ai soci a seconda della gravità delle infrazioni;
- 2) la sospensione temporanea fino ad un massimo di 13 mesi da ogni attività sociale;
- 3) la radiazione;

la relazione di cui al punto 2 possono anche prevedere l'inibizione a frequentare la sede sociale.

La recidiva specifica o generica è considerata una aggravante. La radiazione di qualunque socio è deliberata per gravi motivi dall'assemblea dell'associazione previo accertamento degli addetti da parte del collegio dei Probiviri.

18) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza previa e specifica contestazione scritta degli addebiti: l'atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l'invito all'incolpato a fare pervenire al collegio dei probiviri entro 15 giorni le sue deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato di persona. Ogni decisione del collegio dei probiviri deve essere comunicata per iscritto all'incolpato ed al denunciante.

Il collegio dei probiviri, nei casi di particolare gravità può ordinare la provvisoria esecuzione della decisione e/o può provvedere, assunte sommarie informazioni, alla sospensione cautelare dell'incolpato.

19) CLAUSOLA COMPROVVISORIA

I soci si impegnano a non adire altre autorità che non sono quelle dell'Associazione e della F.I.S.E. per la tutela dei loro diritti ed interessi sportivi, in ambito associativo e federale, ai sensi dello Statuto Federale. La presente clausola dovrà essere trascritta sulla scheda di adesione di ogni singolo socio ed approvata espressamente per iscritto ai sensi dell'art. 13141 c.c.

20) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modifiche del presente Statuto dovranno essere assunte dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voto validi espressi in assemblea. L'associazione non potrà apportare modifiche di sorta al proprio statuto prima che la F.I.S.E. abbia espresso la sua esplicita approvazione in merito alla proposta di variazione sottoposta.

21) SCIoglimento

L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata su richiesta di almeno 4/5 giorni degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento, tutte le attività sociali che eventualmente rimanessero dopo l'estinzione dei debiti e il recupero delle quote da parte dei soci dovranno essere versate alla F.I.S.E. che le devolverà a favore di altra associazione che dovesse sorgere con gli interessi intermediari, o in caso di impossibilità, a favore degli sport equestri.

22) NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non è contemplato nel seguente statuto valgono le norme di legge e le norme contenute nel regolamento compilato dal consiglio direttivo. Tali norme che devono in ogni caso non contrastare con i principi generali sanciti dallo statuto hanno efficacia statutaria.

23) NORME TRANSITORIE

Si rimanda agli atti precedenti.